



22/208/CR5a/C4

ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DI N. 289/2022, RECANTE ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE PER MANCATI RICAVI E ANTICIPAZIONE 2021, PER LA PARTE RIGUARDANTE LA VERIFICA DELLE SOVRACOMPENSAZIONI

Punto 5a) O.d.g. Conferenza delle Regioni

Il DI n. 289/2022, ultimo decreto di saldo 2020 mancati ricavi e anticipazione 2021, prevede che le verifiche di eventuali sovra-compensazioni, condizione indispensabile per l'assegnazione definitiva dei ristori economici, siano effettuate complessivamente per gli anni 2020-2021 entro il 31 ottobre 2022, accertando l'assenza di "evidenti anomalie" e facendo salva "la verifica degli equilibri contrattuali al fine di evitare eventuali sovra-compensazioni". Entro il 15 novembre le Regioni e PA comunicano al MIMS il risultato dei dati elaborati dall'Osservatorio TPL per le compensazioni riconoscibili alle singole aziende per i minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2020/2021.

Tuttavia, ragioni sia di natura temporale che di carattere sostanziale, comportano la difficoltà- e in molti casi l'impossibilità- per quasi tutte le Regioni e PA di concludere l'iter della verifica entro il 15 novembre.

Riguardo le considerazioni puramente temporali, si segnala che:

- i) il DI 289, che ha fissato i due termini del 31 ottobre (verifica) e 15 novembre (comunicazione) è stato registrato solo il 14 ottobre 2022;
- ii) a causa di ritardi dell'Osservatorio TPL nell'acquisizione dei dati, la disponibilità dei report per le Regioni e PA è slittata dal 30 settembre al 13 ottobre 2022: 15 giorni sono un lasso temporale inadeguato per una seria valutazione;
- iii) molte aziende, tra le quali la stessa Trenitalia, non hanno ancora messo a disposizione (o lo hanno fatto in questi ultimi giorni) la documentazione relativa al 2021, che permette la verifica richiesta.

Riguardo le considerazioni di carattere più sostanziale, si segnala che:

- a) il periodo interessato dalla norma che dispone la compensazione dei mancati ricavi va dal 23 febbraio 2020 sino "al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico", ovvero al 31 marzo 2022: la relativa documentazione di preconsuntivo, quindi, è disponibile solo dai primi mesi 2023 e la documentazione ufficiale solo dopo l'approvazione del bilancio (indicativamente giugno 2023);
- b) nel corso di questa attività di verifica sono sorti molti problemi interpretativi, i quali non solo rendono complessa l'individuazione della "compensazione riconoscibile" alle Aziende, soprattutto entro le tempistiche previste dai citati decreti, ma non consentono agli enti affidanti e alle Aziende di affrontarne le conseguenze nei contratti di servizio.

Pertanto, per le motivazioni fin qui esposte, la Conferenza chiede le seguenti modifiche al DI n. 289/2022:

- **estensione del periodo di verifica delle sovra-compensazioni a tutto l'arco temporale interessato dalla norma (art. 29 DL 41/21), che arriva al 31 marzo 2022;**
- **conseguente rinvio delle verifiche e delle comunicazioni al 2023, in data successiva alla presentazione dei consuntivi aziendali.**

Roma, 30 novembre 2022